



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 17 dicembre 2021

Anno LII - N. 173

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 172 del 17 dicembre 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni. 1

[Protezione civile e calamità naturali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1720 del 09 dicembre 2021

Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale presentata da Enel Green Power S.p.A., denominata "NAUTILUS - Nuovi e Automatizzati prodotti e processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicio", la quale prevede la partecipazione dell'impresa Rise Technology S.r.l. con unità produttiva locale situata in Veneto. Autorizzazione alla relativa sottoscrizione. 6

[Energia e industria]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1734 del 09 dicembre 2021

Recepimento Accordo n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni"..... 30

[Sanità e igiene pubblica]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

PARTE SECONDA**CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI***Sezione prima***ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 465896)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 172 del 17 dicembre 2021

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti gli articoli 32, 117, comma secondo, lettera q) e 118, della Costituzione;

Visti l'articolo 32 della legge n. 833/1978, l'articolo 117 del decreto legislativo n. 112/1998, l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e il decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che hanno dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 dicembre 2021;

Visto il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Governo con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74 e, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, come modificato dall'articolo 2, comma 2, lett. c) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 che definisce i criteri per la classificazione delle zone di rischio;

Visto il DPCM 2 marzo 2021 le cui disposizioni sono in vigore fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 105/2021;

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111 recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati persona";

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali che reca nuove misure di sicurezza riguardanti la certificazione verde";

Visto il DPCM 12 ottobre 2021 recante "Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale";

Viste le ordinanze del Ministero della Salute sul contenimento e gestione della pandemia e, in particolare, l'ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale sono reiterate fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021 concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021 recante "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Vista la D.G.R. n. 344 del 17 marzo 2020 di approvazione del primo Piano di Sanità Pubblica "Epidemia COVID 19: interventi urgenti di sanità pubblica" e dei successivi provvedimenti di aggiornamento e integrazione, tra i quali la D.G.R. n. 1104 del 6 agosto 2020, D.G.R. n. 1422 del 21 ottobre 2020, la D.G.R. n. 727 dell'8 giugno 2021, D.G.R. n. 805 del 22 giugno 2021, nonché da ultimo la D.G.R. n. 1544 dell'11 novembre 2021 di "Aggiornamento del Piano di Sanità Pubblica "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19" e contestuale modifica della D.G.R. n. 344 del 17/03/2020 e ss.mm.ii";

Considerato che con la circolare n. 50079 del 3 novembre 2021 del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione è stata trasmessa la nota tecnica "*Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*", e visti i successivi aggiornamenti;

Richiamate le indicazioni trasmesse dalle competenti Strutture afferenti all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;

Vista la nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria prot. n. 586816 del 16 dicembre 2021 in merito alla sospensione dei rientri in famiglia degli ospiti delle RSA;

Rilevato che l'attuale scenario epidemiologico nella Regione del Veneto si caratterizza per un aumento dell'incidenza di nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 (incidenza settimanale di 506,3 ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 10.12.2021 al 16.12.2021), con particolare riferimento alle fasce di età più giovani (incidenza settimanale di 821,1 ogni 100.000 abitanti nella fascia di età 0-12 anni nella settimana dal 10.12.2021 al 16.12.2021), congiuntamente all'aumento dei tassi di occupazione dei posti letto sia in area critica (13%) che in area non critica (15%) su tutto il territorio regionale;

Rilevato che a tali aspetti si aggiungono i preoccupanti segnali di allerta relativi alla circolazione della nuova variante VOC B.1.1.529 denominata "Omicron" con una classificazione di rischio da parte dell'European Centre for Disease Prevention and Control (E.C.D.C.) di livello "molto alto". Il Risk Assessment dell'E.C.D.C. del 15.12.2021 (*Assessment of the further emergence and potential impact of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern in the context of ongoing transmission of the Delta variant of concern in the EU/EEA, 18th update - 15 December 2021*) riporta, infatti, che la diffusione della variante Omicron solleva numerose preoccupazioni, considerato che le evidenze scientifiche attualmente disponibili indicano una maggior capacità di diffusione, un maggiore potenziale di sfuggire al sistema immunitario ed una evidenza di decremento nel tempo della protezione fornita dalla pregressa infezione o dalla vaccinazione;

Considerato che il documento citato evidenzia anche il rischio connesso all'aumento delle interazioni sociali intrafamiliari negli ambienti chiusi tipico del periodo delle festività natalizie e la conseguente necessità di adottare misure urgenti per limitare le

situazioni a rischio di trasmissione, anche per quanto riguarda il possibile impatto su contesti ad elevata fragilità;

Considerato che la vaccinazione rimane la componente fondamentale per ridurre l'impatto della diffusione del virus e che è necessario cercare di aumentare al massimo l'adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora completamente vaccinate e accelerare la somministrazione delle dosi "booster" a tutta la popolazione adulta;

Considerato che l'E.C.D.C. ribadisce che oltre alla vaccinazione deve essere previsto il mantenimento e il rinforzo delle misure di prevenzione non farmacologiche. In particolare, in tale documento viene evidenziato che per ridurre la circolazione del virus, rallentare la diffusione della variante Omicron e mantenere gestibile il carico di malattia legato a COVID-19, è necessario rafforzare rapidamente gli interventi non farmacologici, quali l'utilizzo di mascherine, favorire il telelavoro, prevenire gli assembramenti negli spazi pubblici ed evitare gli eventi di massa, ridurre l'affollamento sui mezzi pubblici, restare a casa quando malati, assicurare l'aerazione dei locali chiusi. Inoltre è stata rappresentata l'opportunità di ridurre i contatti tra diversi nuclei familiari e quelli intergenerazionali per evitare il contagio dei soggetti più anziani, e di sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2 (anche mediante autoprelievo) prima di incontrare amici/parenti. Inoltre, viene evidenziato che le strategie di screening dovrebbero essere flessibili e rapidamente adattabili alle necessità, a seconda dell'andamento epidemiologico locale, dell'entità della trasmissione, delle dinamiche della popolazione, dei test e delle risorse disponibili;

Considerato che, alla luce dei dati sopra riportati e del trend in progressivo peggioramento dell'incidenza, anche in vista del periodo delle festività natalizie, la Regione del Veneto a partire dal 15 dicembre 2021 presenta le condizioni previste dal sopra citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e ss.mm.ii. per la classificazione in zona gialla, si ritiene necessario anticipare l'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché prevedere il rafforzamento delle misure di contrasto alla diffusione virale;

Rilevata la criticità della situazione sopra rappresentata, al fine di garantire la massima protezione del personale e degli utenti dell'ambito sanitario e sociale quale ambito maggiormente a rischio di diffusione del contagio, a temporanea deroga di quanto previsto nella D.G.R. n. 1544 dell'11 novembre 2021, appare necessario aumentare la frequenza dello screening del personale in servizio presso le strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali, pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali), prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale. Si ritiene inoltre necessario sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi;

Considerato che in questo scenario, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'E.C.D.C., appare inoltre necessario tutelare i contesti socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali quale contesto particolarmente fragile, introducendo specifiche misure per l'accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali;

Considerato l'obbligo di quarantena, ai sensi della normativa vigente, per i contatti scolastici di un caso positivo e tenuto conto che le citate *"Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico"* prevedono la possibilità di rivalutarne il contenuto in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica, anche in ragione dell'elevata incidenza di nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 con particolare riferimento alle fasce di età di interesse scolastico, si ritiene necessario assumere iniziative a tutela di tutta la collettività di cui alla lettera D) della presente Ordinanza;

Rilevato che la Regione del Veneto presenta a partire dal 15 dicembre 2021 le condizioni previste dalla normativa di riferimento nazionale per l'ingresso in zona gialla, si ritiene necessario anticipare l'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Acquisito il parere favorevole alla presente ordinanza della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

A. Misure relative al comportamento personale.

1. Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti

versino nella stessa incompatibilità, salve le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 1 del DPCM 2 marzo 2021, ove applicabili.

B. Misure per lo screening degli operatori sanitari delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, in deroga al nuovo piano "Test e screening per SARS-CoV-2 e rafforzamento della campagna vaccinale COVID-19".

1. Per tutti gli operatori in servizio presso strutture sanitarie ospedaliere e socio-sanitarie territoriali pubbliche e private (residenziali e semi-residenziali) deve essere aumentata la frequenza di testing dei programmi di screening, prevedendo un test ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi, fermi restando gli ulteriori obblighi previsti dalla stratificazione del rischio in capo all'Azienda Sanitaria o alla Struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;
2. è fatto obbligo di sottoporre a test per SARS-CoV-2 i degenti al momento dell'accesso alle strutture sanitarie e ogni 4 giorni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi.

C. Misure per l'accesso/uscita degli ospiti, dei familiari e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali.

1. E' fatto obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per accompagnare pazienti ed utenti all'interno delle strutture sanitarie, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
2. è fatto obbligo di consentire ad una sola persona l'accesso per far visita a pazienti ed ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in tema di obbligo di possesso di certificazione verde COVID-19;
3. sono sospese le visite agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e non autosufficienti da parte di minori di anni 12;
4. sono sospesi i rientri in famiglia degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali. Nel caso di situazioni specifiche valutate dalla Direzione della struttura, le uscite devono essere limitate ai soggetti asintomatici e in regola con il ciclo vaccinale, inclusa la somministrazione della dose booster secondo i tempi previsti dal calendario vaccinale, prevedendo al rientro in struttura un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test al rientro ed uno al 7° giorno;
5. è fatto obbligo, per l'ingresso di nuovi ospiti all'interno della struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale residenziale, di prevedere un periodo di quarantena della durata di 7 giorni con effettuazione di un test all'ingresso ed uno al 7° giorno.

D. Scuola.

1. E' fatto obbligo, nei contesti per cui il protocollo nazionale prevede la "sorveglianza con testing", di quarantena di tutti i contatti scolastici in attesa di effettuazione del primo test di sorveglianza e della relativa comunicazione di esito negativo.

E. Raccomandazioni.

1. Auto-isolamento domiciliare in caso di sintomatologia respiratoria e/o febbre;
2. adesione alla campagna vaccinale delle persone non ancora vaccinate o con vaccinazione incompleta;
3. adesione, nell'intervallo minimo previsto, alla somministrazione della terza dose (dose booster) per tutti i soggetti per i quali è prevista;
4. adozione, da parte delle Amministrazioni locali, di tutte le misure possibili per prevenire gli assembramenti nei luoghi pubblici;
5. rispetto di tutte le misure di prevenzione quali: utilizzo della mascherina, igiene delle mani, igiene respiratoria, distanza interpersonale, aerazione frequente degli ambienti chiusi;
6. sottoporsi all'effettuazione di un test per la ricerca di SARS-CoV-2, anche in autoprelievo, prima di incontrare amici e familiari in particolare nei luoghi chiusi, soprattutto in presenza di persone anziane e/o fragili;
7. promozione dello smart working in tutti i contesti lavorativi, ove possibile;
8. limitare feste, manifestazioni, eventi pubblici e privati che comportano assembramenti.

F. Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza ha effetto dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione fino al 16 gennaio 2022, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio;
2. la violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e all'articolo 2 del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

3. l'accertamento delle violazioni, con possibile applicazione delle misure cautelari, compete agli organi di polizia di cui all'articolo 13 della legge 689/1981. Le sanzioni pecuniarie sono destinate all'ente di appartenenza dell'organo accertatore; l'applicazione delle sanzioni pecuniarie accessorie compete, per quanto riguarda la violazione delle ordinanze regionali, ai comuni ai sensi della legge regionale n. 10/1977;
4. la presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, all'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti, alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e ai Sindaci;
5. è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione competente;
6. il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 465454)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1720 del 09 dicembre 2021

Approvazione dello schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno della proposta progettuale presentata da Enel Green Power S.p.A., denominata "NAUTILUS - Nuovi e AUTomatizzati prodoTti e processI per celle soLari ad eterogiUnzioni in Silicio", la quale prevede la partecipazione dell'impresa Rise Technology S.r.l. con unità produttiva locale situata in Veneto. Autorizzazione alla relativa sottoscrizione.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, si approva lo schema di "Accordo per l'innovazione" per il sostegno al progetto denominato "NAUTILUS - Nuovi e AUTomatizzati prodoTti e processI per celle soLari ad eterogiUnzioni in Silicio" presentato da Enel Green Power S.p.A. nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile e della misura specifica riguardante il settore applicativo "Fabbrica Intelligente" definita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 marzo 2018, autorizzandone la relativa sottoscrizione. Alla realizzazione del progetto partecipa l'impresa Rise Technology S.r.l. avente un'unità produttiva locale situata in Veneto in cui sarà svolta parte delle attività progettuali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Fondo speciale rotativo, istituito all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ridenominato "Fondo per la crescita sostenibile", con l'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

In attuazione alla soprarichiamata normativa, il Ministero dello sviluppo economico, prima con decreto 1 aprile 2015, quindi con decreto 24 maggio 2017, ha individuato negli "Accordi per l'innovazione" uno degli strumenti operativi volti a sostenere, mediante la successiva concessione di agevolazioni, un programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo presentato da un'impresa o da un organismo di ricerca, ovvero congiuntamente tra più imprese e/o organismi di ricerca.

A tal riguardo all'articolo 6, comma 2, del citato decreto 24 maggio 2017, è disposto che *"le regioni e le province autonome cofinanziano l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato per una percentuale almeno pari al 3 per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi"*.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2018, ha definito le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a valere sul Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e sul Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Fabbrica Intelligente".

Successivamente, con decreto direttoriale del 27 settembre 2018, il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese ha definito l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi agevolativi, gli ambiti operativi, i termini e le modalità di concessione ed erogazione dei benefici.

Ai fini della definizione degli Accordi per l'innovazione succitati, il Ministero avvia una fase di interlocuzione con le Regioni, le Province autonome e le altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validità strategica della proposta progettuale presentata da una o più imprese e la disponibilità da parte dei citati soggetti al cofinanziamento dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi. Il Ministero può richiedere la partecipazione in tale fase anche del Soggetto proponente. Nel caso in cui detta fase si concluda con esito positivo, si procede alla definizione e alla sottoscrizione dell'Accordo, i cui contenuti sono dettagliati all'articolo 7 del succitato decreto ministeriale 24 maggio 2017.

Con la finalità di consentire la partecipazione della Regione del Veneto a tali Accordi, con deliberazione della Giunta regionale n. 1695 del 26 ottobre 2016 è stato avviato un percorso volto a rendere operativo il Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, rubricato "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle

piccole e medie imprese" per il cofinanziamento degli interventi progettuali presentati sul Fondo per la crescita sostenibile e regolati con detti Accordi stipulati con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'impresa proponente e le Regioni coinvolte.

Conseguentemente, la modifica dell'articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 con l'introduzione del comma 2-bis ha consentito che le risorse del Fondo di rotazione regionale possano essere altresì utilizzate a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle imprese in applicazione di provvedimenti statali o comunitari, come nel caso degli accordi previsti sul Fondo di crescita sostenibile.

Successivamente, l'introduzione del comma 2-ter al citato articolo 23 della l.r. 5/2001 ha consentito anche alle grandi imprese, in corrispondenza di operazioni di cofinanziamento di provvedimenti statali e comunitari, di essere beneficiarie.

Trattandosi, tuttavia, di Fondo regionale prioritariamente destinato alle imprese di micro, piccola e media dimensione (PMI), la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 336 del 21 marzo 2018, sempre in attuazione del sopra richiamato comma 2-ter, ha stabilito il limite del 10% della disponibilità complessiva del Fondo regionale quale quota massima destinata agli interventi a favore delle grandi imprese. Inoltre, sempre in relazione alle grandi imprese, il finanziamento agevolato potrà essere nella misura massima del 5% delle spese ammissibili, con un massimale comunque non superiore ad euro 1.500.000,00.

La DGR n. 336/2018 conferma, inoltre, l'iter amministrativo già tracciato con la succitata DGR n. 1695/2016 riguardo alla valutazione svolta dalla Regione sulle proposte presentate sul Fondo Crescita Sostenibile per le quali il Ministero chiede la disponibilità della partecipazione regionale. La partecipazione della Regione del Veneto all'"Accordo per l'innovazione" è subordinata all'acquisizione di due pareri, uno d'ordine finanziario reso da Veneto Sviluppo e uno d'ordine tecnico reso da Veneto Innovazione.

Nell'ambito degli interventi di cui alla succitata normativa, il Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota registrata al protocollo regionale al n. 284081 il 27 giugno 2019, ha trasmesso la proposta progettuale denominata "*NAUTILUS -Nuovi e Automatizzati prodotti e processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicio*" presentata dall'impresa Enel Green Power S.p.A. ai sensi dei citati DM 5 marzo 2018 e del decreto direttoriale del 27 settembre 2018, dando avvio alla fase negoziale. Si evidenzia che la proposta progettuale è stata oggetto di una successiva rimodulazione, come notificato con documentazione registrata al protocollo regionale al 497854 il 23 novembre 2020.

La suddetta proposta progettuale prevede la seguente partnership attuatrice:

- Enel Green Power S.p.A., con sede a Roma, *spin-off* di Enel Produzione e capofila di progetto, società che persegue lo sviluppo e la gestione delle attività di generazione di energia da fonti rinnovabili;
- Rise Technology S.r.l., partner di progetto con sede operativa a San Martino di Lupari (PD) della superficie di 1.200 mq (200 mq di uffici e 1000 mq di area di produzione) nella quale sono progettati, assemblati/fabbricati, sperimentati e messi a punto, dal livello di R&S al livello industriale, i prodotti, i processi, i macchinari ed i sistemi di produzione oggetto di studio, sviluppo e commercializzazione;
- Xenia Network Solutions (XNS) Srl a socio unico, partner di progetto con sede ad Aci Castello (CT), specializzata nella consulenza e nella fornitura di soluzioni avanzate di Informatica e Telecomunicazioni;
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia (DSFTM) - Istituto per la microelettronica e microsistemi;
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) - Dipartimento Tecnologie Energetiche (DTE).

Con il progetto "NAUTILUS" la suddetta partnership intende sviluppare celle solari in grado di minimizzare il costo attualizzato dell'energia, ossia il LCOE (*Levelized Cost of Energy*), rispetto alle tecnologie oggi presenti in commercio.

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di dispositivi che siano in grado di ridurre significativamente il costo/kWh, intervenendo quindi in un ambito di grande interesse commerciale, sia per le applicazioni "*utility scale*" (grandi impianti solari), che per il mercato residenziale e le soluzioni legate all'integrazione architettonica nei moderni edifici (*Building Integrated Photo-Voltaics - BIPV*).

Il progetto intende ottimizzare questa tecnologia, la quale combina il vantaggio in termini di alta efficienza del silicio cristallino con la stabilità ad alte temperature di esercizio del silicio amorfo, e le caratteristiche di una tecnologia che, con un numero ridotto di passi di processo e a ridotto costo/Watt, è in grado di realizzare celle solari bifacciali in grado di catturare la luce anche dal retro della cella stessa.

Le soluzioni innovative studiate nel progetto consisteranno nello sviluppo, attraverso la preliminare acquisizione di nuove conoscenze per mezzo di attività di ricerca industriale:

- di nuovi materiali ad elevato *band-gap* per massimizzare la passivazione di interfaccia;
- di nuovi schemi di metallizzazione basati sul rame (significativamente meno costoso dell'argento utilizzato oggi);
- di soluzioni nanotecnologiche per ridurre il contenuto di argento nelle paste conduttive e per massimizzare la cattura della luce da parte del materiale assorbitore della cella solare;
- di architetture di dispositivo avanzate, basate su strati multipli di ossidi trasparenti conduttivi e contatti selettivi e sul concetto di cella tandem (accoppiando celle con elevato *band-gap* e regolabili in ampiezza di banda come le *perovskiti* con celle *HJT* al silicio) allo scopo di catturare la maggior parte delle componenti dello spettro solare.

L'acquisizione di un nuovo know-how tecnologico, insieme alla combinazione originale di conoscenze esistenti, dovrà consentire la realizzazione di un prodotto significativamente migliorato attraverso la progettazione e la realizzazione, per mezzo di attività di sviluppo sperimentale, di prototipi di pannelli che dovranno inglobare tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali del nuovo prodotto progettato.

La fase di progettazione e di realizzazione dei prototipi sarà seguita dalla fase di verifica. I prototipi saranno testati per la raccolta di feedback prestazionali volti a verificare sia la necessità di apportare ulteriori modifiche al pannello, sia l'incremento di efficienza del prodotto migliorato.

Le attività di ricerca industriale consentiranno inoltre di elaborare modelli predittivi originali e innovativi, in grado di verificare la durata di vita dei moduli fotovoltaici sviluppati. La convalida dei dati dei test determinerà la fine delle attività di sviluppo sperimentale.

Nell'ambito di tale progetto, in conformità con quanto previsto dalla già citata normativa regionale, la Regione del Veneto interviene nell'Accordo per l'innovazione a sostegno dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in Veneto nell'unità locale situata in San Martino di Lupari (PD) dell'impresa partner Rise Technology S.r.l.

Si tratta di un'impresa *high tech* operante nel campo della fabbricazione di macchine e linee di produzione per i settori del fotovoltaico e dei semiconduttori, in possesso di tecnologie proprietarie brevettate, sia di processo sia di prodotto, ed interamente ideate, studiate e sviluppate internamente. L'elemento di forza delle tecnologie proprietarie di Rise Technology S.r.l. è rappresentato dalla trasversalità applicativa a settori diversificati (fotovoltaico, semiconduttori e microelettronica, trattamenti superficiali, meccanica avanzata, ecc.) e dal mix di know-how di prodotto-processo che si concretizza in macchine e sistemi di produzione per clienti industriali ed in sistemi da laboratorio per il settore della ricerca pubblica e privata. Il *core business* di questa Società è costituito dalla produzione di linee di assemblaggio di moduli fotovoltaici (manuali, semiautomatiche o completamente automatiche, con capacità produttive annue da 10 a 500 MWp) interamente ideate, progettate e realizzate internamente in collaborazione con la propria rete di subfornitura specializzata.

In ottemperanza alle disposizioni della DGR n. 336 del 21 marzo 2018, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, in data 18 luglio 2019, con nota protocollo n. 323154, ha provveduto a sottoporre la proposta progettuale e la successiva rimodulazione a Veneto Innovazione e a Veneto Sviluppo al fine del rilascio dei pareri di competenza, che sono stati acquisiti, rispettivamente, al protocollo regionale n. 381874 il 4 settembre 2019 e n. 411123 il 25 settembre 2019.

Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo hanno fornito entrambe parere favorevole al cofinanziamento regionale.

Per quanto riguarda la valutazione finanziaria della proposta progettuale, Veneto Sviluppo ha ritenuto il progetto finanziariamente sostenibile.

Per quanto concerne la valutazione tecnica, Veneto Innovazione ha rilevato collegamenti con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale riguardo all'ambito "Smart Manufacturing" e ravvisando un sufficiente livello di innovatività e sviluppo tecnologico conferma la fattibilità tecnica del progetto.

Inoltre, il Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, con nota registrata al protocollo regionale al n. 225284 il 9 giugno 2020, ha trasmesso la scheda di valutazione della proposta progettuale formulata dal Soggetto gestore del Fondo per la Crescita Sostenibile (Banca del Mezzogiorno - MCC) e, con nota registrata al protocollo regionale al n. 547596 il 23 dicembre 2020 il successivo aggiornamento della valutazione alla luce della rimodulazione progettuale pervenuta. La valutazione finale è pertanto positiva, con livello massimo, pari a "buono", attribuito ai parametri "Rilevanza della proposta progettuale sotto il profilo degli sviluppi tecnologici del grado d'innovatività dei risultati attesi", "Interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa proposta, in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici", "Effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento", "Capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale".

La manifestazione di disponibilità della Regione a partecipare al cofinanziamento del progetto è stata notificata al Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione protocollo n. 231638 del 12 giugno 2020 a firma del Direttore dell'Area

Sviluppo Economico della Regione del Veneto.

Il piano finanziario dell'intervento progettuale, comunicato con nota del Ministero dello Sviluppo Economico registrata al protocollo regionale al n. 431775 il 12 ottobre 2020 prevede, per la quota parte riferita alle attività svolte presso lo stabilimento situato in Veneto dell'impresa partner Rise Technology S.r.l., una spesa di euro 1.451.250,00 e un totale massimo di agevolazioni concedibili di euro 843.900,00, di cui euro 510.112,50 quale contributo alla spesa coperto dal Ministero dello Sviluppo Economico, euro 290.250,00 quale quota di finanziamento agevolato coperto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed euro 43.537,50 quale quota di finanziamento agevolato coperto da risorse provenienti dal bilancio regionale di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5 gestito da Veneto Sviluppo.

Pertanto, in data 15 marzo 2021 con nota registrata a protocollo regionale n. 119080, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha altresì richiesto a Veneto Sviluppo la conferma della disponibilità finanziaria sul fondo regionale di rotazione di cui alla l.r. n. 5/2001, per il cofinanziamento del progetto di cui trattasi. Veneto Sviluppo ha riscontrato la predetta comunicazione con nota registrata al protocollo regionale al n. 123700 il 17 marzo 2021 confermando la sussistenza di disponibilità finanziaria sul Fondo regionale riguardo all'importo di cofinanziamento definito in euro 43.537,50.

Si precisa che l'importo concesso dalla Regione del Veneto è in misura pari al 3% della spesa di progetto sostenuta sul territorio regionale dalla Rise Technology S.r.l. e che il piano finanziario riferito all'intero progetto prevede comunque un costo complessivo di euro 14.547.500,00 e un ammontare totale di agevolazioni pari a euro 6.696.785,00.

La quota di cofinanziamento regionale sarà versata per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., gestore del predetto fondo. Si evidenzia che i trasferimenti di risorse che intercorreranno fra il MISE e la Regione Veneto e viceversa, sono regolati in base alle modalità previste dalla "Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l'Innovazione", approvata con DGR n. 1211 del 25 agosto 2020, sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata presso l'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto al n. 37541/atti privati.

Ritenuto che sussistano i requisiti e verificati i soprarichiamati presupposti normativi, con il presente atto si propone di procedere alla stipula e al cofinanziamento dell'Accordo per l'innovazione oggetto di sottoscrizione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto, la Regione Siciliana, la Regione Lazio, la proponente Enel Green Power S.p.A. e i soggetti partner Rise Technology S.r.l., Xenia Network Solutions (XNS) Srl a socio unico, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), approvandone il relativo schema, **Allegato A** alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013;

VISTI i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 1 aprile 2015, 24 maggio 2017, 5 marzo 2018;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico 27 settembre 2018;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2;

VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e 30 maggio 2014, n. 13;

VISTO il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3 (Research and Innovation Strategy, Smart Specialisation), DGR n. 1020 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

VISTO il programma nazionale della ricerca 2015 - 2020 ("PNR");

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1695 del 26 ottobre 2016 e n. 336 del 21 marzo 2018;

VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico registrata al protocollo regionale al n. 284081 il 27 giugno 2019 contenente la proposta progettuale denominata "*NAUTILUS - Nuovi e Automatizzati prodotti e processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicio*" presentata, ai sensi del D.M. 5 marzo 2018 e del successivo decreto direttoriale del 27 settembre 2018, dall'impresa proponente Enel Green Power S.p.A.;

VISTA la nota del Dirigente della Divisione VII - Interventi per ricerca e sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico registrata al protocollo regionale al n. 497854 il 23 novembre 2020 contenente la rimodulazione della proposta progettuale presentata dalla società Enel Green Power S.p.A.;

VISTE le note del Dirigente della Divisione VII - Interventi per ricerca e sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico registrate al protocollo regionale ai nn. 225284 il 9 giugno 2020 e 547596 il 23 dicembre 2020 contenenti la valutazione della proposta progettuale e il successivo aggiornamento formulati dal Soggetto gestore del Fondo per la Crescita Sostenibile (Banca del Mezzogiorno - MCC);

VISTO il parere tecnico trasmesso da Veneto Innovazione Spa e registrato al protocollo regionale al n. 381874 il 4 settembre 2019;

VISTO il parere finanziario trasmesso da Veneto Sviluppo Spa e registrato al protocollo al n. 411123 il 25 settembre 2019;

VISTA la nota del Direttore dell'Area Sviluppo Economico protocollo n. 231638 del 12 giugno 2020 con la quale è stata comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico la disponibilità della Regione del Veneto a partecipare al cofinanziamento del progetto;

VISTA la conferma della disponibilità finanziaria sul Fondo regionale resa da Veneto Sviluppo Spa, soggetto gestore del Fondo, registrata al protocollo regionale al n. 123700 il 17 marzo 2021;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la stipula di un Accordo per l'Innovazione, ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana, la Regione Lazio, la proponente Enel Green Power S.p.A. (C.F. 10236451000) e i soggetti partner Rise Technology S.r.l. (C.F. 08882121000), Xenia Network Solutions (XNS) Srl a socio unico (C.F. 05033460873), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), avente ad oggetto la realizzazione del progetto denominato "*NAUTILUS - Nuovi e Automatizzati prodotti e processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicio*";
3. di approvare lo schema di Accordo per l'Innovazione di cui al punto 2, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di confermare la disponibilità a cofinanziare il progetto, in termini di finanziamento agevolato, per euro 43.537,50, a valere sulle somme disponibili di cui al Fondo regionale istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 e secondo le modalità previste all'articolo 7 dell'**Allegato A** alla presente deliberazione;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, inclusa la sottoscrizione, per conto della Regione del Veneto, dell'Accordo per l'Innovazione di cui all'**Allegato A**;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**REGIONE DEL VENETO****ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021**

pag. 1 di 19

ACCORDO PER L'INNOVAZIONE

FRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**REGIONE LAZIO****REGIONE SICILIANA****REGIONE DEL VENETO**

E

ENEL GREEN POWER S.P.A.**RISE TECHNOLOGY S.R.L.****XENIA NETWORK SOLUTIONS S.R.L.****CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE E
TECNOLOGIE DELLA MATERIA (DSFTM), ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI (IMM)****AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO
SOSTENIBILE (ENEA)**di seguito anche indicati collettivamente come le “Parti”**PREMESSO CHE**

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” stabilisce, all’articolo 23, che il Fondo speciale rotativo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di “Fondo per la crescita sostenibile” ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 2 di 19

- b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al FESR, recante disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015, con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 e con decisione C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 3 di 19

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2015, n. 109;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che ha ridefinito le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita" e, in particolare, l'articolo 7, che definisce l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo II – Procedura negoziale, articolate per aree territoriali, secondo quanto indicato nell'allegato n. 3 allo stesso decreto;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal Capo II – Procedura negoziale – del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e che prevede all'articolo 8, commi 7 e 8, la possibilità per il Ministero di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni, delle province autonome e delle altre amministrazioni pubbliche interessate dall'Accordo, detraendo dal contributo diretto alla spesa concedibile una quota pari a quella prevista a carico dei suddetti soggetti e pari al tre per cento dei costi e delle spese ammissibili complessivi;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 2019, n. 92, che destina ulteriori



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 4 di 19

risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze della vita”, di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

- l'articolo 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, risorse complessivamente pari a euro 545.678.400,00, di cui:
 - euro 325.119.000,00 per le regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) suddivisi come segue: euro 161.047.600,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 60.000.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) suddivisi come segue: euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
 - euro 160.559.400,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) suddivisi come segue: euro 63.519.800,00 per il settore applicativo “Fabbrica intelligente”; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo “Agrifood” ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo “Scienze della vita”;
- l'articolo 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 che definisce le modalità di concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II, stabilendo che: 1) nell'ambito della fase di negoziazione, il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque per cento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell'apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l'Accordo per



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 5 di 19

l'innovazione ai sensi all'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018; 2) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca; 3) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'Accordo per l'innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 aprile 2017 recante indicazioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all'articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all'articolo 6, disposizioni a tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il regime di aiuto n. SA.53634, registrato in data 5 marzo 2019, prorogato fino al 31 dicembre 2023 con l'aiuto n. SA 60795, registrato in data 28 dicembre 2020 inerente all'intervento del Fondo per la crescita Sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche interessate;
- l'Accordo di Programma, stipulato in data 20/03/2020, registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2020 al n. 509 nonché alla Corte dei Conti della Regione Siciliana il 12/10/2020 al n. 11, fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Siciliana ed Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia);
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", articolo 81, che consente alla Giunta regionale del Veneto di utilizzare le risorse di cui al fondo regionale di rotazione, istituito con legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, per cofinanziare progetti di investimento di imprese venete che siano destinatari di interventi agevolativi statali e/o comunitari, sulla base delle modalità operative da questi ultimi previsti;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 6 di 19

- la “Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l’Innovazione”, sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata con il n. 37541/atti privati, presso l’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
- la domanda presentata in data 27 novembre 2018, con la quale la società capofila Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso la proposta progettuale, inerente il settore applicativo “Fabbrica Intelligente”, denominata “**NAUTILUS - Nuovi e AUtomatizzati prodoTti e processI per celle soLari ad eterogiUnzioni in Silicio**”, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare insieme ai soggetti co-proponenti Rise Technology s.r.l., Xenia Network Solutions s.r.l., Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)- Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM)- Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) e L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) nelle unità produttive site nei territori delle regioni Veneto, Sicilia, Campania e Lazio, per un importo previsto di euro 14.547.500,00 (quattordicimilionicinquecentoquarantasettemilacinquecento/00);
- la positiva valutazione della proposta progettuale effettuata dall’esperto scientifico nominato dal Ministero, acquisita in data 29 maggio 2020;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 9 ottobre 2020, con la quale il Ministero, sentite le Regioni e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nell’Accordo, ha comunicato alla società capofila Enel Green Power S.p.A. le agevolazioni massime concedibili a sostegno della proposta progettuale denominata “**NAUTILUS - Nuovi e AUtomatizzati prodoTti e processI per celle soLari ad eterogiUnzioni in Silicio**”;
- la nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 12 novembre 2020, con la quale la società capofila Enel Green Power S.p.A., ha condiviso quanto comunicato dal Ministero ed ha provveduto a comunicare una variazione del budget di spesa tra i territori interessati dall’intervento;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 7 di 19

- la positiva valutazione dell'esperto scientifico, inerente la suddetta variazione, pervenuta in data 18 dicembre 2020;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- le risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, integrate con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, sono sufficienti alla copertura delle agevolazioni richieste, in relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da realizzare;
- il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Siciliana, la Regione Campania, la Regione del Veneto e la Regione Lazio hanno approfondito i temi proposti e le possibili ricadute sui territori interessati;
- con delibera n. 839 del 18.12.2018, la Giunta della Regione Lazio ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 17.835,00 (diciassettemilaottocentotrentacinque/00), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- con delibera n. del 2021, la Giunta della Regione del Veneto ha reso disponibile, per il cofinanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, un importo di euro 43.537,50



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 8 di 19

(quarantatremilacinquecentotrentasette/50), pari al 3,00% dei costi di progetto riferiti all'unità produttiva situata in Veneto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse provenienti dal bilancio regionale, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n.5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.;

- con delibere n. 389 del 01/11/2019 e n. 223 del 04/06/2020, la Giunta della Regione Siciliana ha reso disponibili le risorse per il cofinanziamento degli Accordi per l'Innovazione, nell'ambito delle quali rientra l'importo di € 339.712,50 (euro trecentotrentanovemilasettecentododici/50), pari al 3,00% del costo complessivo del progetto, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/20- Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, e comunque ad avvenuta conclusione dell'iter procedurale di cui alle suindicate Deliberazione della Giunta Regionale n. 389/2019 e n. 223/2020, nonché ai sensi dell'Accordo di Programma tra il MiSE, la Regione Siciliana ed Invitalia, stipulato il 20/03/2020 e registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2020 al n. 509 e alla alla Corte dei Conti della Regione Sicilia il 12/10/2020 al n. 11;
- con decreto n. 2482 del 25/11/2020 l'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana ha fornito i criteri relativi alla determinazione del cofinanziamento regionale ed ha altresì autorizzato il dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive alla sottoscrizione degli Accordi per l'innovazione;
- con comunicazione del 02 aprile 2020, la Giunta della Regione Campania ha stabilito la propria impossibilità a cofinanziare le proposte progettuali presentate a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico – 5 marzo 2018 Capo II, rendendosi, altresì, disponibile ad assicurare il sostegno e la valorizzazione sul territorio dei progetti approvati dal Ministero e ritenuti coerenti con le politiche regionali;
- con decreto del 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato la sottoscrizione dell'Accordo;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 9 di 19

- il Ministero dello sviluppo economico, stipulando il presente Accordo, intende impegnarsi a sostenere la realizzazione del programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato “NAUTILUS - Nuovi e AUTomatizzati prodotti e processi per celle solari ad eterogiunzioni in Silicio” promosso dalla società capofila Enel Green Power S.p.A., concedendo a quest’ultima ed ai soggetti co-proponenti agevolazioni nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, per un importo complessivo massimo pari ad euro 6.295.700,00 (seimilioniduecentonovantacinquemilasettecento/00);
- le società Enel Green Power S.p.A., Rise Technology s.r.l., Xenia Network Solutions s.r.l., il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)- Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM)- Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) e L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiarano di non aver affidato, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente Accordo incarichi, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, della Regione Siciliana, della Regione del Veneto e della Regione Lazio che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero o delle Regioni che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Siciliana, la regione Lazio, la Regione del Veneto e le società Enel Green Power S.p.A., Rise Technology s.r.l., Xenia Network Solutions s.r.l., il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)- Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM)- Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) e L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L’energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) (congiuntamente, le “Parti”), manifestano la volontà di sottoscrivere un Accordo per l’innovazione (di seguito “Accordo”) per dare attuazione agli obiettivi e agli interventi indicati.

Tutto ciò premesso, le Parti



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2*(Finalità dell'Accordo)*

1. Con il presente Accordo il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Siciliana, la Regione Lazio e la Regione del Veneto si propongono di sostenere, mediante la concessione di agevolazioni, il programma di investimenti in attività di ricerca e sviluppo denominato **“NAUTILUS - Nuovi e AUTomatizzati prodoTti e processI per celle soLari ad eterogiUnzioni in Silicio”** promosso dalla società capofila Enel Green Power S.p.A., da realizzare presso le unità produttive site nei territori delle regioni Lazio, Campania, Veneto e Siciliana, finalizzato allo sviluppo di proposizioni innovative e descritto nella Proposta progettuale del 27 novembre 2018, come modificata con nota del 12 novembre 2020.

Articolo 3

(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Accordo è subordinata:
 - a) alla presentazione della domanda, da parte della società capofila Enel Green Power S.p.A., secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 1;
 - b) alla valutazione positiva dei progetti di ricerca e sviluppo secondo i criteri stabiliti dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018;
 - c) alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera d).
2. Le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono concesse – nel rispetto dei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabiliti dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 – nella forma del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato fino a un importo massimo di euro 6.696.785,00 (seimilioneiseicentonovantaseimilasettecentoottanatacinque/00).



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 11 di 19

3. La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Articolo 4

(Procedura di accesso alle agevolazioni e criteri di valutazione)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere presentate al Soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, secondo le modalità previste all'articolo 9 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018 citato nelle premesse.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono adottate le modalità istruttorie previste all'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018.

Articolo 5

(Quadro finanziario dell'Accordo)

1. Per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, si provvederà alla valutazione ed al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dalla società capofila Enel Green Power S.p.A., ed alla successiva gestione dei progetti approvati.
2. Per quanto di competenza della della Regione Lazio, si è provveduto al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.
3. Per quanto di competenza della Regione del Veneto, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie provenienti dal bilancio regionale, di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5 gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.
4. Per quanto di competenza della Regione Siciliana, si provvederà al cofinanziamento del suddetto progetto di ricerca e sviluppo agevolato dal Ministero dello sviluppo economico utilizzando risorse finanziarie disponibili sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/20- Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, e comunque ad avvenuta conclusione dell'iter procedurale di cui alle suindicate Deliberazione della Giunta Regionale n. 389/2019 e n. 223/2020, nonché ai sensi dell'Accordo di Programma tra il MiSE, la Regione Siciliana ed



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 12 di 19

Invitalia, stipulato il 20/03/2020 e registrato alla Corte dei Conti il 25/05/2020 al n. 509 e alla Corte dei Conti della Regione Sicilia il 12/10/2020 al n. 11.

5. Il costo complessivo previsto per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo ammonta ad euro 14.547.500,00 (quattordicimilionicinquecentoquarantasettemilacinquecenti/00) e le relative agevolazioni massime concedibili ammontano ad euro 6.696.785,00 (seimilioneisecentonovantaseimilasettecentoottanatacinque/00), secondo la ripartizione di seguito indicata:

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)										Totale agevolazioni massime concedibili (€)
			MISE				Regione Sicilia		Regione Veneto		Regione Lazio		
			Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Contributo alla spesa	%	
Enel Green Power Spa (Sicilia)	R.I.	6.600.000,00	3.102.000,00	47,00%			198.000,00	3,00%					3.300.000,00
	S.S.	1.587.500,00	349.250,00	22,00%			47.625,00	3,00%					396.875,00
	Totale	8.187.500,00	3.451.250,00				245.625,00						3.696.875,00
Rise Technology Srl (Veneto)	R.I.	937.500,00	412.500,00	44,00%	187.500,00	20,00%			28.125,00	3,00%			628.125,00
	S.S.	513.750,00	97.612,50	19,00%	102.750,00	20,00%			15.412,50	3,00%			215.775,00
	Totale	1.451.250,00	510.112,50		290.250,00		0,00		43.537,50	3,00%			843.900,00
Rise Technology Srl (Sicilia)	R.I.	350.000,00	154.000,00	44,00%	70.000,00	20,00%	10.500,00	3,00%					234.500,00
	S.S.	1.086.250,00	206.387,50	19,00%	217.250,00	20,00%	32.587,50	3,00%					456.225,00
	Totale	1.436.250,00	360.387,50		287.250,00		43.087,50						690.725,00
Xenia Network Solutions Srl a S.U (Sicilia)	R.I.	662.500,00	291.500,00	44,00%	132.500,00	20,00%	19.875,00	3,00%					443.875,00
	S.S.	337.500,00	64.125,00	19,00%	67.500,00	20,00%	10.125,00	3,00%					141.750,00
	Totale	1.000.000,00	355.625,00		200.000,00		30.000,00						585.625,00
CNR- Dip. DSFTM e IMM (Sicilia)	R.I.	662.500,00	311.375,00	47,00%			19.875,00	3,00%					331.250,00
	S.S.	37.500,00	8.250,00	22,00%			1.125,00	3,00%					9.375,00
	Totale	700.000,00	319.625,00				21.000,00						340.625,00
CNR, Dip. DSFTM e IMM (Lazio)	R.I.	262.500,00	123.375,00	47,00%							7.875,00	3,00%	131.250,00
	S.S.	37.500,00	8.250,00	22,00%							1.125,00	3,00%	9.375,00
	Totale	300.000,00	131.625,00								9.000,00		140.625,00
ENEA (Lazio)	R.I.	52.500,00	24.675,00	47,00%							1.575,00	3,00%	26.250,00
	S.S.	242.000,00	53.240,00	22,00%							7.260,00	3,00%	60.500,00
	Totale	294.500,00	77.915,00								8.835,00		86.750,00
ENEA (Campania)	R.I.	210.000,00	98.700,00	47,00%									98.700,00
	S.S.	968.000,00	212.960,00	22,00%									212.960,00



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 13 di 19

Società proponente	Attività	Costi progetto (€)	Agevolazioni (€)										Totale agevolazioni massime concedibili (€)
			MISE				Regione Sicilia		Regione Veneto		Regione Lazio		
			Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Contributo alla spesa	%	Finanziamento agevolato	%	Contributo alla spesa	%	
	Totale	1.178.000,00	311.660,00										311.660,00
	Totale	14.547.500,00	5.518.200,00		777.500,00		339.712,50		43.537,50		17.835,00		6.696.785,00

ENEL GREEN POWER

- Mise:
 - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Siciliana:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;

RISE TECHNOLOGY S.R.L. –Veneto:

- Mise:
 - 44,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di finanziamento agevolato;
- Regione del Veneto:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di finanziamento agevolato.

RISE TECHNOLOGY S.R.L. – Sicilia:

- Mise:
 - 44,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di finanziamento agevolato;
- Regione Siciliana:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa.

XENIA NETWORK SOLUTIONS S.R.L – Sicilia:

- Mise:
 - 44,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 19,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
 - 20,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di finanziamento agevolato;
- Regione Siciliana:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa

CNR-DSFTM -IMM – Sicilia:

- Mise:
 - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 14 di 19

- Regione Siciliana:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa

CNR-DSFTM -IMM – Lazio:

- Mise:
 - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lazio:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa

ENEA – Lazio:

- Mise:
 - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;
- Regione Lazio:
 - 3,00% addizionali dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa

ENEA – Campania:

- Mise:
 - 47,00% dei costi agevolabili per attività di ricerca industriale nella forma di contributo alla spesa;
 - 22,00% dei costi agevolabili per attività di sviluppo sperimentale nella forma di contributo alla spesa;

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e ss.mm.ii. per le proposte progettuali inerenti il settore applicativo “Fabbrica Intelligente” da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni più sviluppate.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto sono poste a carico delle risorse di cui al fondo di rotazione ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001 n. 5.

Articolo 6

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, l’impresa decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, si verifichi la cessazione dell’attività economica dell’impresa beneficiaria nell’unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell’amministrazione sottoscrittrice.



2. Le Parti pubbliche del presente Accordo si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni nel caso in cui, nei 3 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per le piccole e medie imprese proponenti, ovvero nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato per i soggetti di grande dimensione, l'impresa beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche e industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'Accordo. In ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n.87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, l'impresa decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente accordo nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 7

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti del presente Accordo, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
- a) rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente Accordo;
 - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - c) procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico dell'Accordo di cui al successivo articolo 8;
 - d) attivare ed utilizzare in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione degli interventi previsti.

In particolare, la Regione del Veneto si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 60% entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'adozione del relativo Decreto di concessione;



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 16 di 19

- 40% in relazione ai fabbisogni prevedibili evidenziati del soggetto gestore del Fondo per la crescita sostenibile, tenuto conto dello stato di avanzamento del progetto;
- I trasferimenti di risorse che, in relazione del presente Accordo, intercorreranno fra il MISE e la Regione Veneto e viceversa, sono regolati in base alle modalità previste dalla “Convenzione relativa al trasferimento delle risorse regionali per il cofinanziamento degli Accordi di Programma, degli Accordi di Sviluppo e degli Accordi per l’Innovazione”, sottoscritta il 1° settembre 2020 e repertoriata con il n. 37541/atti privati, presso l’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

In particolare la Regione Lazio ha impegnato con determinazione G17233 del 20/12/2018 ed interamente trasferito al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza;

In particolare, la Regione Siciliana si impegna a versare al Fondo per la crescita sostenibile le risorse finanziarie di propria competenza con le seguenti modalità:

- 70% entro 60 giorni dall’emanazione dei relativi decreti di concessione;
 - 30% a saldo ad avvenuta conclusione del progetto.
2. Il cofinanziamento regionale è vincolato alla valutazione definitiva del progetto di ricerca e sviluppo, con conseguente eventuale restituzione della somma eccedente già trasferita al Ministero dello sviluppo economico. Le modalità di gestione dell’iniziativa sono quelle definite dai decreti istitutivi ed implicano la responsabilità del procedimento, anche per la parte di agevolazione regionale, in capo al Ministero dello sviluppo economico che ne assume la piena titolarità. In particolare, in relazione a quanto stabilito dal decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti (RNA) delle informazioni e dei dati individuati dal citato Regolamento per il funzionamento del RNA, previsti dall’articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in capo al Ministero dello sviluppo economico in quanto soggetto concedente.
3. Coerentemente con la proposta progettuale presentata le società proponenti si impegnano al rispetto del livello occupazionale necessario alla realizzazione degli obiettivi previsti nella stessa.



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 17 di 19

4. Le società proponenti si impegnano a realizzare le attività di ricerca e sviluppo previste nella proposta progettuale oggetto del presente Accordo nel termine di 36 mesi dalla data di avvio ovvero in tempi più brevi ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee, pena la revoca delle agevolazioni.

Articolo 8*(Comitato tecnico dell'Accordo)*

1. Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese è istituito il Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento ed il monitoraggio degli interventi presentati a valere sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 – Capo II.
2. Il Comitato tecnico è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle Regioni e delle Province autonome ed ha il compito di:
 - monitorare l'avanzamento delle attività e valutare le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei diversi Accordi;
 - valutare le eventuali variazioni del singolo Accordo, coinvolgendo nel confronto di volta in volta le imprese interessate, fermo restando che sono ammissibili solo le variazioni che siano approvate all'unanimità dalle parti pubbliche;
 - verificare annualmente lo stato di attuazione delle attività indicate nei diversi Accordi, predisponendo un'apposita relazione generale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno e/o dietro richiesta di ciascuna Parte. Le riunioni del Comitato possono essere svolte con modalità telematica.

Articolo 9*(Durata dell'Accordo)*

1. Il presente Accordo ha durata fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al completamento delle attività e comunque non oltre i termini ultimi previsti dalle normative inerenti alle fonti di finanziamento del presente Accordo.

Articolo 10

ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 18 di 19

(Disposizioni generali e finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Previa approvazione del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 8, possono aderire all'Accordo altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo.
3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente Accordo sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione Lazio

Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

Tiziana Petucci

Regione del Veneto

Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia

Rita Steffanutto

Regione Siciliana

Il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive

Carmelo Frittitta



ALLEGATO A DGR n. 1720 del 09 dicembre 2021

pag. 19 di 19

ENEL GREEN POWER S.p.A.

Head of Innovation Global Power Generation

Nicola Rossi

RISE TECHNOLOGY S.R.L.

Legale Rappresentante

Marco Balucani

XENIA NETWORK SOLUTIONS S.R.L.

Amministratore Unico

Emanuele Ragusa

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR), DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE
E TECNOLOGIE DELLA MATERIA (DSFTM), ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E
MICROSISTEMI (IMM)**

Direttore dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR)

Vittorio Privitera

**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)**

Direttore Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili

Giorgio Graditi



(Codice interno: 465467)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1734 del 09 dicembre 2021

Recepimento Accordo n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".

*[Sanità e igiene pubblica]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento viene recepito l'Accordo n. 90/CSR del 17 giugno 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'aggiornamento delle tariffe di cessione di sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Accordo sancito in data 24 luglio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 1806, è stato definito il prezzo unitario di cessione interregionale del sangue e degli emocomponenti tra i servizi sanitari pubblici, riservando la determinazione del prezzo per gli scambi intraregionali ad appositi provvedimenti regionali, considerati i contenuti del piano sangue delle singole Regioni.

In attuazione alle disposizioni nazionali, la Regione del Veneto con Delibera Consiliare n. 18 del 25 marzo 2004 ha adottato il 4° Piano sangue e plasma stabilendo le azioni e gli indirizzi regionali in materia trasfusionale e con Delibere della Giunta n. 1423/2007 e n. 3910/2007 ha istituito il Fondo Regionale per le Attività Trasfusionali (FRAT) per finanziare i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (DIMIT) sulla base dei costi standard di produzione dell'attività trasfusionale risultanti dallo strumento di analisi dei costi adottato (*activity based costing*).

La Regione del Veneto, inoltre, in qualità di capofila per l'Accordo Interregionale per la Plasmaderivazione (AIP) ha adottato un sistema di compensazione interregionale basato su tariffe definite a livello di AIP con transazioni che confluiscono nella mobilità sanitaria interregionale, in assenza di tariffe nazionali di scambio per i medicinali plasmaderivati.

La successiva evoluzione del sistema trasfusionale nazionale conseguente agli interventi legislativi nazionali e di derivazione europea, con l'introduzione di importanti novità in materia di costi e di programmazione del fabbisogno nell'ambito del SSN, ha reso necessario ed urgente l'adeguamento e la contestuale revisione delle tariffe di scambio del sangue e degli emocomponenti nonché la definizione *ex novo* delle tariffe dei medicinali plasmaderivati, prodotti in convenzione con modalità di "conto lavorazione" a partire dal plasma raccolto dalle Strutture trasfusionali nazionali, mai incluse nei precedenti provvedimenti.

Pertanto, con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 168 del 20 ottobre 2015, recepito con Delibera della Giunta Regionale n. 546 del 26 aprile 2016, sono state fornite indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra le aziende sanitarie, le Regioni e le Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni.

Più recentemente, le tariffe individuate dal citato Accordo sono state riviste alla luce dell'evoluzione tecnico scientifica, con l'eliminazione di emocomponenti non più prodotti e l'inclusione di nuove lavorazioni/trattamenti e nuovi prodotti al fine di ottimizzare gli scambi di sangue ed emocomponenti con le Regioni e Province Autonome.

E' stato quindi sancito il nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome n. 90 del 17 giugno 2021 concernente "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni" che costituisce l'**Allegato A** al presente provvedimento.

Le tariffe individuate dal nuovo Accordo costituiscono prezzi unitari a livello nazionale e devono essere utilizzate dalla Regione del Veneto per gli scambi di sangue ed emocomponenti con le Regioni e Province Autonome e per le cessioni di sangue ed emocomponenti dalle strutture sanitarie regionali pubbliche a quelle private, accreditate e non accreditate, a

decorrere dal 1° gennaio 2022.

Con il medesimo Accordo, inoltre, sono state aggiornate le tariffe per le movimentazioni dei medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni, nonché a seguito di specifica e successiva indicazione emanata dal Centro Nazionale Sangue (CNS) anche dei prodotti intermedi e dei semilavorati.

Posto che il sistema di finanziamento (FRAT) adottato per le Aziende sanitarie regionali concorrenti al DIMT include la produzione del plasma destinato al frazionamento industriale, la compensazione intra regionale relativa agli scambi di medicinali plasmaderivati segue la logica in essere che considera i soli costi di lavorazione industriale. Nel caso in cui all'interno della Regione vengano attivate cessioni di medicinali plasmaderivati, eccedenti il fabbisogno delle strutture pubbliche, verso strutture private, il valore economico da considerare sarà quello riportato nell'Accordo n. 90 del 17 giugno 2021.

In merito, infine, alla compensazione interregionale, il sistema attualmente adottato dalla Regione del Veneto in qualità di capofila dell'NAIP verrà adeguato nel rispetto dei contenuti dell'Accordo oggetto di recepimento con apposito provvedimento, al momento della determinazione dei saldi relativi ai medicinali plasmaderivati scambiati nell'anno 2022.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 24 luglio 2003, Rep. Atti n. 1806;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 25 marzo 2004;

VISTA la Delibere della Giunta Regionale n. 1423 del 15 maggio 2007;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3910 del 4 dicembre 2007;

VISTA la Legge 21 ottobre 2005 n. 219;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome 20 ottobre 2015, Rep. Atti n. 168;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome 17 giugno 2021, Rep. Atti n. 90;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome concernente "L'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni" Rep. Atti n. 90 del 17 giugno 2021 che costituisce l'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prevedere che le tariffe di cui all'Accordo siano utilizzate per gli scambi con le Regioni e Province Autonome e per le cessioni di sangue ed emocomponenti, inclusi eventualmente medicinali plasmaderivati, dalle strutture sanitarie regionali pubbliche a quelle private, accreditate e non accreditate, e che tali tariffe vengano applicate a decorrere dal 1° gennaio 2022;
4. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1734 del 09 dicembre 2021

pag. 1 di 11

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi degli articoli 2 comma 1, lett. b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "l'Aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni".

Rep. Atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 17 giugno 2021:

VISTI gli articolo 2, comma 1, lett. b) e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e in particolare gli articoli 12, comma 4, lettera e) e 14, commi 3 e 4;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n. 69, della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante "Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo";

VISTO il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE";



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere, sancito il 5 ottobre 2006 (Rep. Atti n. 2637);

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008, n. 13;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009, recante "Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 303;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante "Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n. 147;



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2014, recante "Individuazione delle aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati autorizzati alla stipula delle convenzioni con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la lavorazione del plasma", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2015, n. 80;

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR) relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2016, recante "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2017, n. 9, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2014 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Schema tipo di convenzione per la cessazione e l'acquisizione programmata di emocomponenti ai fini della compensazione interregionale" sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 13 dicembre 2018 (Rep. atti n. 226/CSR);

VISTA la nota di data 17 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il provvedimento in epigrafe;

VISTA la nota del 20 maggio 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il sopracitato provvedimento, con contestuale convocazione di una riunione tecnica, in modalità videoconferenza per il 4 giugno 2021;

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica, il documento in parola è stato ampiamente discusso e, al termine della stessa, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni modifiche al testo dell'accordo in esame;

VISTA la nota del 7 giugno 2021 diramata in pari data da questo Ufficio di Segreteria, con la quale l'Area tecnica Assistenza Ospedaliera – Sub area Servizi trasfusionali della Commissione salute ha trasmesso la documentazione riguardante gli esiti della riunione tecnica del 4 giugno 2021, nonché le osservazioni formulate dalla Regione Lombardia nel corso della stessa;

VISTA la nota del 9 giugno 2021, diramata il 14 giugno 2021 da questo Ufficio di Segreteria, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

dell'Accordo in epigrafe che recepisce le modifiche concordate con le Regioni nella sopracitata riunione;

SANCISCE ACCORDO

Tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella versione diramata il 14 giugno 2021 nei termini che seguono:

VISTA la nota del Centro nazionale sangue del 24 febbraio 2016, prot. 5212, con la quale, in attuazione del punto 8 dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. atti 168/CSR) sono state fornite anche le indicazioni per la tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati del plasma;

VISTO l'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2018- Regole tecniche di cui all'articolo 9, comma 2, dell'intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 20 giugno 2019 (Rep. atti 103/CSR);

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 nella seduta del 17 novembre 2020;

CONSIDERATO che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 prevede:

- all'articolo 1, tra le finalità della legge, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6, che la cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre aziende o di altre regioni è inclusa tra i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionali;
- all'articolo 11, comma 1, che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;
- all'articolo 12, comma 4, lettera e), che il Centro Nazionale Sangue (CNS) di intesa con la Consulta, fornisca al Ministro della salute e alle Regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- all'articolo 14, comma 3, che la Conferenza Stato Regioni determini, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni, secondo principi che garantiscano



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale;

CONSIDERATO che l'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015, al punto 14, ha previsto che "In fase di prima applicazione il presente accordo è sottoposto a monitoraggio da parte delle Regioni e Province autonome attraverso le SRC e con il coordinamento del CNS ogni sei mesi, al termine dei quali si propone l'eventuale aggiornamento dello stesso, ivi inclusa l'indicazione di modalità e criteri che ne consentano la pronta revisione in rapporto ai cambiamenti risultanti dall'evoluzione del sistema, con particolare riferimento agli esiti derivanti dalla stipula delle nuove convenzioni con le Aziende di produzione di emoderivati autorizzate ai sensi del decreto 5 dicembre 2014";

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla revisione dei prezzi di cessione degli emocomponenti parallelamente alla revisione dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, in quanto le quote di rimborso previste per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori influiscono sulla composizione della tariffa degli emocomponenti;

TENUTO CONTO che a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 dicembre 2014 le regioni e Province autonome, costituite le nuove aggregazioni interregionali per il conferimento del plasma alla lavorazione industriale, hanno indetto le gare per l'affidamento del servizio di frazionamento del plasma, alcune delle quali giunte all'aggiudicazione ad Aziende farmaceutiche con le quali sono state stipulate nuove convenzioni;

CONSIDERATA la valenza strategica dell'autosufficienza regionale e nazionale degli emocomponenti e dei medicinali plasmaderivati, connessa al valore etico della donazione di sangue, volontaria e gratuita e l'esigenza di favorire un utilizzo prioritario dei prodotti medicinali derivati da plasma nazionale garantendo nel contempo l'appropriatezza, la sostenibilità del sistema e l'erogazione dei previsti Livelli essenziali di assistenza;

RILEVATA, pertanto, la necessità alla luce dell'evoluzione tecnico scientifica, di rivedere i costi di cessione sia degli emocomponenti, con l'eliminazione di emocomponenti non più prodotti e l'inclusione di nuove lavorazioni/trattamenti e nuovi prodotti e, in particolare, del concentrato di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e da cordone ombelicale, sia dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale comprendenti anche i medicinali emoderivati forniti in base ai nuovi contratti di lavorazione, anche al fine di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semilavorati all'interno delle singole aggregazioni e tra le stesse;

CONSIDERATO altresì che il Centro nazionale sangue (CNS) ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro, coordinato dallo stesso Centro nazionale, formato da rappresentanti dei responsabili delle Strutture regionali di coordinamento delle attività trasfusionali (SRC), da rappresentanti delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e da



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Ministero della salute per il contestuale aggiornamento sia dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 relativo alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue sia dell'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015, la cui revisione è oggetto del presente accordo;

CONSIDERATO che detto gruppo di lavoro, come già avvenuto in occasione delle precedenti revisioni dei citati Accordi Stato Regioni 20 ottobre 2015 e 14 aprile 2016 si è avvalso per gli aspetti di economia sanitaria e al fine di garantire la medesima coerenza metodologica della collaborazione e del supporto tecnico scientifico della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (Università Cattolica del Sacro Cuore- UCSC) sulla base della convenzione stipulata con il CNS;

VISTO il documento tecnico presentato dal Centro nazionale sangue in data 30 luglio 2020, prot. 1702, contenente le risultanze dell'attività svolta dal gruppo di lavoro in relazione alla revisione dell'Accordo Stato Regioni 20 ottobre 2015 relativo al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;

SI CONVIENE

1. Sono approvati i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe) tra le strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome, e i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione (conto lavorazione), come riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente accordo;
2. gli emocomponenti di cui allegato 1 devono essere conformi ai requisiti di qualità e sicurezza disposti dalla normativa vigente;
3. le tariffe individuate sono uniche a livello nazionale e sono utilizzate per gli scambi tra le Regioni e Province autonome e le strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e non accreditate. Le Regioni possono prevedere tariffe inferiori, a fronte di specifica contabilità analitica di determinazione dei costi, limitatamente agli scambi intraregionali tra le strutture sanitarie pubbliche, fatte salve altre modalità intraregionali di finanziamento della produzione trasfusionale e di gestione delle compensazioni tra strutture sanitarie pubbliche;
4. nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo per la "movimentazione" degli stessi. I costi connessi con la movimentazione degli emocomponenti sono a carico della struttura acquirente;
5. ai fini del perseguimento dell'autosufficienza nazionale e della valorizzazione del dono del sangue e dei suoi prodotti, quale patrimonio strategico a valenza sovraziendale e sovraregionale, le Regioni e Province autonome acquisiscono in via prioritaria i prodotti medicinali (finiti e semilavorati intermedi) derivati dalla lavorazione del plasma nazionale in base alle convenzioni, ove equivalenti agli



5e561a3e





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

analoghi emoderivati commerciali, individuando anche le adeguate forme di dispensazione diretta;

6. la programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione industriale viene condivisa con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, sia a livello regionale sia nazionale;
7. il plasma destinato alla lavorazione industriale, i relativi prodotti semilavorati e i medicinali emoderivati possono essere oggetto di scambio interregionale sulla base delle tariffe individuate nel presente accordo;
8. ai fini della gestione economico finanziaria, le Regioni e Province autonome, avvalendosi del sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), rendicontano gli scambi interregionali dei medicinali derivati da plasma nazionale attraverso il meccanismo della compensazione interregionale della mobilità sanitaria, con cui vengono già gestiti gli scambi interregionali degli emocomponenti;
9. il monitoraggio della disponibilità e della movimentazione di plasma destinato alla lavorazione, di intermedi e di medicinali emoderivati è effettuata nell'ambito del SISTRA, mediante apposita sezione;
10. il presente Accordo sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR). Le Regioni e Province Autonome recepiscono il presente Accordo entro 6 mesi, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini dell'attuazione del medesimo;
11. l'applicazione dei prezzi unitari di cessione di cui agli allegati 1 e 2 decorre dal 1° gennaio 2022 e la revisione degli stessi potrà avvenire, con la stipula di un nuovo Accordo, fatta salva la possibilità di effettuare, con le medesime modalità, le modifiche che dovessero rendersi necessarie al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e la sostenibilità del sistema. A tal fine le Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, effettuano un monitoraggio periodico del presente Accordo con il coordinamento del CNS;
12. per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

SLR/AC



Firmato digitalmente da
ERMEGILDA
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI



5e561a3e



ALLEGATO 1

**PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEL SANGUE E DEGLI
EMOCOMPONENTI TRA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE E TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Tabella 1

Codice	Prodotto (unità) *	Tariffa (€)
99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	188,50
99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	189,18
99739	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato per uso clinico	23,23
99760	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 24h dal prelievo per frazionamento industriale	23,23
99761	Plasma fresco da scomposizione del sangue intero congelato entro 72h dal prelievo per frazionamento industriale	18,58
99738	Plasma da aferesi	141,17
99745	Plasma da prelievo multicomponente	89,18
99762	Singola unità di buffy-coat	8,00
99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	20,00
99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (5 unità di BC)	100,00
99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	207
99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	418
99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	256
99746	Concentrato granulocitario da aferesi	547
99768	Linfociti da aferesi	478
99722	Concentrato di cellule staminali da aferesi (compresa la conta delle cellule CD34+) <i>valutare costi aggiuntivi di caratterizzazione (test di vitalità, emocolture)</i>	668
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale <i>vedi tariffa IBMDR</i>	17.000
	Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale ad uso autologo/allogeneico dedicato <i>raccolta, manipolazione, caratterizzazione e qualificazione, congelamento, stoccaggio (1 anno), distribuzione (escluso il trasporto al CT)</i>	2.800
99717	Crioprecipitato	



5e561a3e



ALLEGATO A DGR n. 1734 del 09 dicembre 2021

pag. 9 di 11

99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	74
99771	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-autologo §	122
99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero-allogenico §	164
99773	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-autologo §	416
99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi-allogenico §	458
99775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato-autologo§	238
99776	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue cordonale-allogenico §	164
99777	Allestimento gel piastrinico (escluso utilizzo dibatroxobina)	21
99778	Colla di fibrina da prelievo venoso periferico-autologo	88
99779	Colla di fibrina da unità di sangue intero-autologo	126
99780	Colla di fibrina da unità di sangue intero-allogenico	169
99781	Colla di fibrina da dispositivo medico dedicato-autologo	510
99782	Colla di fibrina da unità di sangue intero trattata con dispositivo medico dedicato-allogenico	549
99783	Collirio da siero autologo#	152
99784	Lisato piastrinico	202

Legenda

*Comprensivo di esami di qualificazione biologica

§ La tariffa fa riferimento al prodotto madre, alla preparazione delle dosi terapeutiche e al congelamento

Tariffa per dose terapeutica per almeno 30 giorni di trattamento



5e561a3e




ALLEGATO A DGR n. 1734 del 09 dicembre 2021

pag. 10 di 11

Codice	Lavorazione	Tariffe (€)
99714	Lavaggio cellule manuale (emazie, concentrati piastrinici)	20
99713	Irradiazione (emazie, concentrati piastrinici, granulociti)	19
99755	Procedura completa di congelamento (emazie, concentrati piastrinici)	84
	Procedura completa di scongelamento (emazie, concentrati piastrinici)	190
99718	Inattivazione virale del plasma (unità da scomposizione sangue intero da aferesi) <i>tariffa verificata su costi per 1.000 inattivazioni/anno</i>	98
99770	Inattivazione virale delle piastrine (da pool di buffy coat o da aferesi) <i>tariffa verificata su costi per 1.000 inattivazioni/anno</i>	98
99756	Crioconservazione compreso il congelamento (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	510
	Procedura di congelamento con rimozione manuale della soluzione criopreservante effettuata in laboratorio (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	30
	Procedura di scongelamento con rimozione automatizzata della soluzione criopreservante effettuata in laboratorio (cellule staminali emopoietiche, linfociti da aferesi)	230
	Procedura di rimozione manuale del plasma (cellule staminali emopoietiche, granulociti)	15
	Procedura di rimozione automatizzata del plasma (cellule staminali emopoietiche)	245
	Procedura di rimozione manuale delle emazie (cellule staminali emopoietiche, granulociti)	50
	Procedura di rimozione automatizzata delle emazie (cellule staminali emopoietiche)	260

Tabella 3

Codice	Maggiorazione per unità di gruppi rari	Tariffe (€)
	Unità di emazie rare per antigeni ad alta incidenza in fase liquida	500
	Unità di emazie rare per combinazione di antigeni comuni multipli in fase liquida	200
	Unità di piastrine tipizzate per il sistema HPA	250
	Unità di plasma IgA carente (singolo PFC 250 mL)	50
	Unità di plasma IgA carente (aferesi 750 mL)	150



5e561a3e



ALLEGATO 2

**PREZZO UNITARIO DI CESSIONE DEI MEDICINALI PLASMADERIVATI
PRODOTTI DA PLASMA NAZIONALE IN CONVENZIONE**

Medicinali plasmaderivati	Unità di misura	Euro per grammo/UI
Albumina	g	1,56
Immunoglobulina polivalente IV	g	30,02
Fattore VIII	UI	0,33
Fattore VIII e fattore di von Willebrand, in associazione	UI	0,40
Fattore IX	UI	0,38
Complesso Protrombinico (tre fattori)	UI	0,19
Antitrombina	UI	0,09
Immunoglobuline polivalenti ad uso sottocutaneo/intramuscolare	g	40,40
Fattore VII	UI	0,58
Complesso protrombinico attivato	UI	0,88
Emostatici locali - associazioni	mL	37,30
Complesso Protrombinico (quattro fattori)	UI	0,24
Fibrinogeno	g	341,26
Alfa-1 antitripsina	mg	197,49
C1-inibitore	UI	0,94
Proteina C	UI	1,36

Tariffa di scambio di prodotti intermedi e semilavorati

- € 40,00 per la quantità di Pasta di Crio corrispondente alla produzione di un flacone di Fattore VIII da 1.000 U.I.;
- € 40,00 per l'estrazione di prodotto corrispondente alla produzione di un flacone di Antitrombina da 1.000 U.I.. "



5e561a3e

